

Legge federale concernente l'abrogazione della legge sui cereali

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 ottobre 1999¹,
decreta:

I

¹ La legge del 20 marzo 1959² sui cereali è abrogata.

² Per le fattispecie insorte durante la validità della legge sui cereali rimangono applicabili le disposizioni abrogate.

II

Il decreto federale del 21 giugno 1991³ concernente una modifica temporanea della legge sui cereali è modificato come segue:

n. II cpv. 4

⁴ La durata di validità del presente decreto è prorogata sino all'entrata in vigore dell'abrogazione della legge sui cereali.

III

La legge sull'agricoltura⁴ è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 31^{bis}, 31^{octies}, 32 e 64^{bis} della Costituzione federale⁵,

Art. 20 cpv. 2 primo periodo

² Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d'importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo. ...

¹ FF **1999** 8173

² RU **1959** 1021 1044, **1965** 455, **1968** 87 817, **1974** 1676 1857, **1976** 1484, **1977** 2249, **1978** 391, **1981** 1499, **1985** 660, **1991** 857 2629, **1992** 288 1291, **1993** 325, **1995** 1940 3470, **1996** 2763, **1997** 1190

³ RU **1991** 2629

⁴ RS **910.1**

⁵ A questa disposizione corrispondono gli articoli 45, 46 cpv. 1, 102, 103, 104, 123 e 147 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

Art. 187 Titolo

Disposizioni transitorie concernenti la legge sull'agricoltura

Art. 187a Disposizioni transitorie concernenti l'abrogazione della legge sui cereali (*nuovo*)

¹ I mulini commerciali ancora riconosciuti il 1° gennaio 2001 sono tenuti a ritirare, fino al 15 settembre 2001, tutti i cereali indigeni provenienti dalle scorte libere della Confederazione, proporzionalmente alla loro macinazione. L'obbligo di ritiro si basa sulla quantità di cereali panificabili indigeni ed esteri (eccettuato il grano duro) trasformati nell'anno cerealicolo 2000/2001. Se non si trovano nel mulino, i cereali sono forniti franco stazione del mulino.

² I prezzi di vendita dei cereali indigeni da ritirare sono fissati dal Consiglio federale secondo le classi di qualità convenute con gli attori sul mercato. A tale proposito, esso si basa sul prezzo di costo dei cereali stranieri di qualità equivalente e sui prezzi di mercato previsti per il raccolto indigeno del 2001.

³ L'obbligo di fornire garanzie è mantenuto per il mulino fino al conteggio finale.

⁴ L'Ufficio federale dell'agricoltura sbriga gli affari connessi con l'abrogazione dell'attuale disciplinamento del mercato dei cereali panificabili, nella misura in cui non ne siano incaricati altri uffici. Emanare le decisioni in relazione all'abrogazione.

⁵ Esso utilizza gli attivi ancora disponibili, provenienti dalle tasse riscosse durante il contingentamento dello smercio di farina panificabile, per fornire informazioni e delucidazioni sul pane quale alimento di base sano e importante.

IV

Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare la tariffa generale⁶ in seguito alla soppressione della denaturazione dei cereali panificabili nell'ambito dell'abrogazione della legge sui cereali.

V

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Eccettuato il numero II, entra in vigore il 1° luglio 2001. Il numero II entra in vigore il 1° gennaio 2001.